



Regionali - AGGIORNAMENTO DEL 25 LUGLIO 2024

LA REGIONE LIGURIA FORNISCE ALCUNI CHIARIMENTI CIRCA GLI ADEMPIMENTI PREVISTI NELLA DGR 500/2024

Informiamo che, con il Prot-2024-1153700 del 24/07/2024, l'area Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria ha fornito alcuni chiarimenti ed elementi utili circa l'applicazione delle disposizioni applicative introdotte con la DGR n. 500/2024 del 23 maggio 2024 circa la quale abbiamo precedentemente diramato specifico aggiornamento in data 29 maggio 2024.

Rimandano alla lettura del documento suddetto, con la presente riassumiamo i chiarimenti regionali unitamente ad alcune precisazioni federative che riteniamo necessarie onde evitare il rischio di scendere in comportamenti non consentiti in materia di appalto e di lavoro.

1. Nel caso di apertura di nuova attività, è necessario presentare, con riferimento al personale, apposito attestato formativo in sede di SCIA? Posto che in conformità con quanto stabilito dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990, la SCIA è immediatamente efficace, in quanto l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa alla amministrazione competente, l'art. 6 (attività funebre) della l.r. 15/2020, al comma 2, recita: "l'attività funebre è consentita unicamente a ditte individuali o società di persone o di capitali che abbiano presentato la SCIA al Comune ove esse hanno le proprie sedi, corredate dalle prescritte autocertificazioni in merito al possesso dei requisiti indicati nel presente comma e circa l'assenza di cause ostative di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10". Nelle lettere e numeri successivi è indicato come sia necessaria la disponibilità diretta di un direttore tecnico, in possesso dei requisiti formativi, nonché la disponibilità continuativa di ulteriore personale occupato con funzioni di necroforo in possesso di previsti requisiti formativi. Al punto 9.6 dell'allegato 1 della D.G.R. 500/2024 è affermato che: "Il personale già operante, al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, nell'ambito del settore funebre/cimiteriale, privo del requisito formativo di cui al presente atto, dovrà conseguirlo entro e non oltre 18 mesi dalla data di pubblicazione della presente disposizione". Di conseguenza, nel caso delle nuove attività con personale non rientrante nel caso di cui supra mancherebbero tali requisiti, rendendosi altresì necessario avere la disponibilità di personale già adeguatamente formato o comunque in possesso dei requisiti alternativi richiesti dalla legge regionale. Una nuova attività, in definitiva, dovrà essere già dotata di personale adeguatamente formato o di personale in grado di dimostrare una continuità lavorativa superiore ai venti anni al momento dell'entrata in vigore della l.r. 15/2020 in conformità con quanto disposto al comma 6, art. 7 (Requisiti formativi per gli addetti e requisiti minimi dei relativi corsi formativi).

2. Cosa si intende quando, nel modello C, nella parte relativa all'avvalimento di contratto di appalto o di fornitura con centri di servizi funebri, delle suddette disposizioni attuative si riporta un riferimento al contratto depositato e registrato presso il comune competente? Per una migliore comprensione si riporta un estratto del suddetto modello per chiarezza espositiva: "Riquadro da compilare in caso di Avvalimento contratto di appalto o di fornitura con "Centro di servizi funebri" b) che l'impresa non si avvale di operatori necrofori alle proprie dipendenze per l'effettuazione dei servizi funebri e i requisiti di cui all' art.6 c.2 lettera a), punti 1),2) e 5) L.R. 15/2020 relativi ad autorimessa, carro funebre, e personale necroforo e che i requisiti sono soddisfatti tramite contratto di appalto ovvero di fornitura di durata minima triennale con il seguente fornitore:

_____ con sede legale in
_____ via
_____ tel _____
_____ Codice _____ Fiscale

P.IVA _____ costituita in data _____ iscritta
al n. _____ del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
_____ con contratto depositato e registrato al
n° _____ il _____ c/o il Comune di _____” Quando si legge “...contratto de-
positato e registrato al n°...” la registrazione e il deposito del suddetto contratto fanno riferimento a
quanto disposto dall’art. 6 (attività funebre), comma 2, lett. b), dove si legge che “i requisiti di cui alla
lettera a), punti 1), 2) e 5), relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono
soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso contratti di appalto o di
fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale, con un altro sog-
getto in possesso dell’autorizzazione all’attività funebre o ricorrendo all’attivazione di processi di inte-
grazione come la costituzione di consorzi o di società consortili ai sensi del Codice civile. Tali contrat-
ti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei
soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale
l’espletamento dell’attività funebre nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza e
del lavoro.”

3. A seguito dell’emanazione delle disposizioni attuative con la D.G.R. 500/2024 è necessario presentare una nuova SCIA? Se sì, quali informazioni vanno aggiornate? La domanda trova risposta al punto 8.2 dell’allegato 1 della D.G.R. anzidetta. Di fatto, per equiparare la comunicazione di tutti i dati da parte di tutte le imprese esercenti attività funebre, in sede di prima applicazione, si chiede ai titolari delle attività preesistenti di presentare, entro e non oltre 60 gg dall’entrata in vigore della delibera regionale (vale a dire entro l’11/08/2024, presso il SUAP del Comune territorialmente competente, il modello di variazione/aggiornamento dei dati della SCIA mediante il modello C allegato alla suddetta delibera.

4. Il primo allegato richiesto nel modulo C è la “...dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n.159 e ss.mm.ii...”: è sufficiente riportare in carta libera la suesposta dicitura unitamente ai dati personali dei soci? O deve essere presentata in bollo? Risulta necessario applicare quanto già regolato tramite DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo”.

5. Con riferimento al modello C al punto 6 dell’elenco finale degli allegati si richiede “tutta la documentazione utile a certificare quanto riportato ai punti sopra”. Come deve intendersi tale affermazione? Con riguardo al punto b), si richiede tutta la documentazione utile a certificare quanto riportato ai punti sopra, da intendersi i numeri dell’elenco di cui fa parte la presente affermazione.

6. Con cosa si può attestare l’esperienza ultraventennale nel settore funebre di titolari e dipendenti, che esonera dai corsi di formazione specifica? Si ricorda che, con particolare riferimento a tale quesito, non oggetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. 500/2024, lo scrivente Servizio, è bene ripeterlo, può solo fornire elementi utili a un chiarimento circa gli adempimenti di cui alla suddetta D.G.R., che in nessun modo può essere accostato ad una interpretazione autentica, non essendo preposto a tale compito. Posto che, anche in questo caso, la SCIA contempla delle dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000, non è quindi richiesto di allegare un attestato. Punto di riferimento per rispondere alla domanda è dato dall’art. 7 (Requisiti formativi per gli addetti e requisiti minimi dei relativi corsi formativi) della l.r. 15/2020, al suo comma 6 è affermato che: “Per tutti gli addetti operanti nel settore alla data di entrata in vigore della presente legge, in grado di dimostrare una continuità lavorativa superiore a dieci anni nell’arco degli ultimi venti anni, in qualità di titolare o dipendente con regolare e continuativo rapporto di lavoro, la durata dei percorsi formativi di cui al comma 3 è ridotta nella misura del 50 per cento; gli addetti in qualità di titolare o dipendente con regolare o continuativo rapporto di

lavoro in grado di dimostrare una continuità lavorativa superiore ai venti anni, sono totalmente esenti dalla frequentazione dei corsi formativi.” Dal testo di legge si trarrebbe dunque che il concetto che si pone da discriminare è costituito dal possesso di un regolare contratto di lavoro, che pertanto può essere dichiarato all’atto della presentazione al SUAP del Modello C per attestare il possesso di requisiti.

7. Cosa deve intendersi per disponibilità continuativa di personale occupato con funzioni di necroforo di cui al punto 5), lett. a), comma 2, art. 6? Anche in questo caso, come nel precedente punto 6, lo scrivente Servizio si limita a fornire elementi utili a un chiarimento circa gli adempimenti di cui alla suddetta D.G.R. non essendo proprio compito l’interpretazione della norma. Il concetto di disponibilità continuativa può essere inteso nel senso che, nel tempo (e solo in questo arco temporale) in cui l’attività funebre svolge le proprie funzioni deve essere assicurata la disponibilità continua di almeno 4 necrofori con i requisiti previsti dalla norma. Volendo esemplificare: se l’azienda/società svolge il proprio lavoro unicamente in 3 giorni lavorativi alla settimana, allora dovranno essere a disposizione 4 necrofori limitatamente ai 3 giorni di “apertura” dell’attività e per tutto il tempo in cui l’attività è svolta.

8. L’impresa funebre che ha la disponibilità di carro funebre di proprietà ma non di personale necroforo. Può avvalersi di contratti di fornitura presso altre imprese solamente per il personale? Sempre considerando che lo scrivente Servizio risponde, anche in questo caso, fornendo elementi utili a un chiarimento circa gli adempimenti di cui alla suddetta D.G.R., l’art. 6 (Attività funebre) l.r. 15/2020, comma 2, lett. b) afferma come “i requisiti di cui alla lettera a), punti 1), 2) e 5), relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso contratti di appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale, con un altro soggetto in possesso dell’autorizzazione all’attività funebre o ricorrendo all’attivazione di processi di integrazione come la costituzione di consorzi o di società consortili ai sensi del Codice civile”. Ne consegue che, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalle lettere b), c) e d) del suddetto comma la risposta dovrebbe essere in senso affermativo.

NOTA FENIOF: *va precisato che, se è vero che è possibile ottenere il personale attraverso un accordo contrattuale (dunque in modo disgiunto dal carro funebre e autorimessa), è opportuno specificare che il contratto di fornitura del solo personale è possibile unicamente rivolgendosi ad imprese abilitate alla somministrazione di personale, non ad imprese funebri o centri servizi che sono privi di tale abilitazione. In caso contrario l’impresa o centro servizi somministrante il solo personale svolgerebbe una attività di somministrazione illecita di manodopera con potenziali ripercussioni in caso di controlli sia sul somministratore che sull’utilizzatore. Riteniamo la risposta della Regione Liguria, che come puntualizzato dalla stessa ha fornito chiarimenti circa gli adempimenti alla DGR senza competenze su altre leggi quali – ad esempio- quelle in materia di appalto e lavoro, foriera di generare comportamenti non corretti da parte delle imprese funebri con potenziali importanti ripercussioni economiche in caso di sanzioni da parte degli enti ispettivi. Sul tema si rimanda a quanto pubblicato sull’Informasoci Digitale di giugno 2024 in relazione alle nuove sanzioni in tema di lavoro, consultabile cliccando sul seguente link:*

<https://www.flipsnack.com/EA8A5699E8C/l-informasoci-digitale-di-giugno-2024/full-view.html>

9. Quando va presentata la SCIA? Va presentata quando si svolge l’attività funebre, così come definita dall’art. 2, della l.r. 15/2020.

10. Una cooperativa sociale, che esegue per conto di un comune appaltante dei servizi cimiteriali, è assoggettata alle disposizioni di cui alla D.G.R. 500/2024? Premesso che vengono definite attività cimiteriali quelle previste dall’art. 2 della l.r. 15/2020, comma 1, numero 2, la cooperativa è assoggettata a tutto quanto disposto nella delibera regionale con riferimento alle sole attività cimiteriali. Quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non è soggetta all’invio della SCIA, prevista per le sole attività funebri ma, al contempo, sarà assoggetta a quanto previsto dall’art. 7 (Requisiti formativi per gli addetti e requisiti minimi dei relativi corsi formativi) della norma suddetta. Ciò, sempre che, è bene specificarlo, l’attività svolta sia effettivamente “cimiteriale”.

11. L'invio del modello "C" di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 500/2024 deve essere effettuato al comune dove ha sede l'impresa o in tutti i comuni ove sono presenti agenzie? Sempre considerando che lo scrivente Servizio risponde, anche in questo caso, a mero titolo di chiarimenti ed elementi utili circa l'applicazione della D.G.R. suddetta, in conformità con quanto previsto dall'art. 6 (Attività funebre), comma 2, "l'attività funebre è consentita unicamente a ditte individuali o società di persone o di capitali che abbiano presentato la SCIA al Comune ove esse hanno le proprie sedi", dal testo della norma è quindi desumibile che la SCIA debba essere presentata ai comuni ove le attività hanno le proprie sedi.


Chi volesse prendere visione del documento diramato dalla Regione Liguria Prot-2024-1153700 del 24/07/2024, può farlo cliccando sul link sottostante:

https://www.feniof.it/wp-content/uploads/2024/07/REGIONE-LIGURIA_Prot-2024-1153700-signed_Nota_chiarimenti.pdf

SEI ASSOCIATO ALLA FENIOF?

**NON PERDERTI TUTTI GLI IMPORTANTI AGGIORNAMENTI
SU QUANTO ACCADE NEL SETTORE!**

**SE VUOI PUOI DIVENIRLO UTILIZZANDO
IL MODULO ASSOCIATIVO 2024**



QUOTE ASSOCIATIVE FENIOF Anno 2024

Spett.le **FE.N.I.O.F.**

Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri
Via P. Miliani 7/A - **40132 BOLOGNA BO**

Il sottoscritto, esercente l'attività di impresa di onoranze funebri

PRESENTA

domanda di iscrizione a Codesta spett.le Federazione, di cui accetta il relativo Statuto.

Dichiara di essere provvisto delle prescritte autorizzazioni, di cui allega fotocopie **e specificatamente delle (segnare la o le caselle di riferimento):**

Autorizzazione al Commercio ex L. 426/71 o copia comunicazione apertura al Comune

Licenza d'agenzia rilasciata dal Comune ai sensi dell'Art. 115 del T.U. Leggi di P.S.

Iscrizione all'Albo Artigiani per l'attività di

Altre eventuali (Per i soci delle regioni ove è prevista l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre è necessaria copia della stessa):
.....

Informa di aver versato il contributo associativo per l'anno 2024 di:

€ 335,00 (ridotta max 50 servizi annui)

€ 600,00 (ordinaria)

€ 750,00 (socio benemerito)

€ 1.000,00 (quota sostenitore)

€ 3.000,00 (quota sostenitore benemerito)

a mezzo:

Bollettino di C/corr. Postale

Assegno Bancario e/o Circolare all.to n. Banca.....

Vaglia Postale o Postagiuro

Altre eventuali (specificare quali): Bonifico
Intesa Sanpaolo IBAN IT89N0306936745100000009746
Unicredit IBAN IT40Z020080248600002560165

I dati riferiti all'azienda sono i seguenti:

Nominativo e Ragione Sociale.....

Sede principale: via..... n.

CAP..... Città (prov.....)

Tel..... Fax..... Cell.....

Indirizzo e-mail (valido anche per ricevere gli ISOL FENIOF).....

Altre sedi secondarie da associare e relativa quota associativa:

Vaglia Postale o Postagiuro Altre eventuali (specificare quali):

I dati riferiti all'azienda sono i seguenti:

Nominativo e Ragione Sociale.....

Sede principale: via..... n.

CAP..... Città (prov.....)

Tel..... Fax..... Cell.....

Altre **sedi secondarie** da associare e relativa quota associativa:

€ 125,00 (q.ta benemerita) € 100,00 (q.ta ord.)

€ 125,00 (q.ta benemerita) € 100,00 (q.ta ord.)

via.....

via.....

Cap/Comune/pr.....

Cap/Comune/pr.....

Telefono..... Fax.....

Telefono..... Fax.....

Per quanto attiene l'utilizzazione dei dati aziendali sopra riportati, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196, consento al loro trattamento nella misura necessaria per:

- il conseguimento degli scopi statutari della FENIOF;
 - pubblicazione del nominativo sull'Annuario degli Impresari di Onoranze Funebri edito dalla FENIOF e/o per pubblicazioni similari curate o patrocinate dalla FENIOF o dalla propria commerciale FENIOF SERVICE srl;
 - invio tramite e-mail dei notiziari telematici ISOL e di comunicazioni o informative FENIOF legate al comparto funerario.
- Luogo..... Data...../...../.....

Firma e timbro per accettazione

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 art. 13.

La FENIOF informa che i Vostri dati personali sono raccolti e trattati, sia con strumenti elettronici che con supporto cartaceo, allo scopo di adempiere agli obblighi assunti nei Vostri confronti e per effettuare gli altri trattamenti a cui abbiate dato il consenso. Il conferimento dei dati è obbligatorio per i trattamenti di cui sopra. L'eventuale mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di svolgere le attività precedentemente descritte. Titolare del Trattamento è la FENIOF. Durante il trattamento potranno venire a conoscenza dei Vostri dati, se ciò si rendesse necessario ai fini del trattamento stesso, i soggetti facenti parte dell'organizzazione interna della FENIOF in qualità di Incaricati del Trattamento, le banche presso cui la società si serve per effettuare e ricevere i pagamenti, il commercialista della società e l'Amministrazione Finanziaria o la Guardia di Finanza a seguito di verifiche o ispezioni. Vi competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003.

